

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1817/93 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1993

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90<sup>(5)</sup>, ha stabilito le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'andamento dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1206/90 istituisce un sistema di adeguamento monetario inteso a correggere l'aiuto alla produzione dell'incidenza, sul prezzo minimo da cui è stato detratto l'importo dell'aiuto, dei divari esistenti fra il tasso di conversione agricolo e il tasso medio di cambio del mercato durante un periodo da determinarsi; che, nell'attuale situazione del mercato e onde garantire normali condizioni di concorrenza nei confronti dei paesi terzi, occorre rendere operante tale meccanismo di adeguamento, applicando un coefficiente all'importo dell'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93<sup>(7)</sup>, ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli che devono essere divisi per il coefficiente 1,013088, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93<sup>(9)</sup>, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1993-94:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pesche, e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta,

sono stabiliti nell'allegato I.

*Articolo 2*

1. All'aiuto alla produzione si applica un coefficiente pari all'incidenza, sul prezzo di costo, della differenza tra il tasso di cambio medio del mercato e il tasso di conversione agricolo applicabile all'inizio della campagna di commercializzazione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si intende per:

- prezzo di costo: il prezzo minimo da pagare al produttore previa deduzione dell'aiuto;
- tasso di cambio medio del mercato: la media dei tassi degli ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nel corso del primo trimestre dell'anno nel quale inizia la campagna di commercializzazione di cui trattasi, applicato il fattore di correzione di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3813/92.

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

<sup>(5)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

<sup>(7)</sup> GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.

<sup>(8)</sup> GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

<sup>(9)</sup> GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.